## IL TRIBUNALE MILITARE DI FIRENZE: STORIA DI UN ISTITUTO E VICISSITUDINI DI UN ARCHIVIO. QUALCHE CENNO

La storia. - La più antica documentazione dell'archivio del Tribunale militare di Firenze risale ai primi mesi del 1860.

Il nuovo organo, che prende avvio nel 1860, si innesta infatti sulla struttura preesistente e i procedimenti giudiziari che si concludono nei primi mesi del 1860 hanno avuto inizio nel periodo precedente. Il Tribunale militare di Firenze svolge inizialmente la propria attività secondo la normativa toscana, sostituita, nell'arco di breve tempo, nel febbraio del 1860, da quella sabauda.

Il $1^{\circ}$ maggio 1859 in Toscana, il Governo provvisorio, nominato il 27 aprile 1859, decide di sottoporre a revisione il Codice militare toscano del 9 marzo 1856 e il Regolamento organico e di procedura dei Tribunali militari del 12 agosto $1856^{1}$.

L'11 maggio 1859 decade il Governo provvisorio e il Commissario straordinario nominato da Vittorio Emanuele II con funzioni di Capo di Stato, Carlo Bon Compagni, forma un Gabinetto di governo per la Toscana ${ }^{2}$.

Alla vigilia dell'unificazione italiana, Vittorio Emanuele II, con legge del $1^{\circ}$ ottobre 1859, n. $3692^{3}$, estende il Codice militare sardo del 1840, rinnovato, a tutto l'esercito del nascente Regno d'Italia.

Tale codice prevede che la giustizia militare sia amministrata in tempo di pace da:

- Commissioni d'inchiesta per l'istruzione del procedimento penale, la raccolta di prove e testimonianze e la proposta delle sanzioni ${ }^{4}$;
- Tribunali militari territoriali, in ogni capoluogo di Divisione militare territo-

[^0]riale e Tribunali presso le truppe concentrate, formati da sei ufficiali ed un segretario, per il dibattimento e il giudizio ${ }^{5}$;

- un Tribunale supremo di guerra per gli appelli e i ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali o decisioni di non luogo a procedere delle Commissioni ${ }^{6}$.
In tempo di pace sono assoggettati a giurisdizione militare: i militari appartenenti all'esercito, gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa, gli invalidi incorporati, tutti gli individui che sono, per provvedimento organico, assimilati ai militari, i disertori, i militari che stanno scontando le pene della reclusione militare o del carcere militare ${ }^{7}$.

Diversamente, nei luoghi dichiarati in stato di guerra:

- cessa la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e a questi subentrano i Tribunali militari di guerra, in numero determinato dalla necessità, la cui composizione dipende dalle circostanze ${ }^{8}$; in aggiunta, in caso di gravi reati sanzionabili con la morte i cui responsabili siano stati colti in flagranza, il comandante dell'unità militare può convocare un Tribunale militare straordinario, organismo a carattere eccezionale, convocato di volta in volta secondo necessità, il cui collegio giudicante è composto da sei ufficiali operanti nello stesso reparto dei militari processati ${ }^{9}$.
- mancano le Commissioni d'inchiesta normalmente filtro di garanzia per i denunciati, così che la semplice denuncia di un superiore basta a rinviare a giudizio il supposto colpevole ${ }^{10}$.
- manca il ricorso al Tribunale supremo di guerra per gli appelli e i ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali militari.
In tempo di guerra sono assoggettati a giurisdizione militare: i militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, abbiano un impiego o un'ingerenza presso gli Stati maggiori, nelle amministrazioni o nei servizi relativi all'esercito, ogni individuo che si trovi a qualunque titolo al seguito dell'esercito, i prigionieri di guerra. $\grave{\text { È altresì soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati }}$ di tradimento, spionaggio, subornazione ${ }^{11}$.

Nel dicembre dello stesso anno, in vista della prossima aggregazione dell'Amministrazione militare toscana a quella del Regno Sardo viene creata, con decreto 7 dicembre 1859, una Commissione incaricata di armonizzare la legislazione militare toscana con quella piemontese e a tal fine vengono emanati una serie di decreti in materia ${ }^{12}$.

[^1]Con decreto del Regio Governo di Toscana del 30 dicembre 1859 i Comandi militari delle piazze toscane divengono centri per l'esecuzione delle leggi militari e la Toscana viene distinta in due divisioni territoriali ${ }^{13}$ : Firenze e Livorno che divengono quindi sedi di Tribunale militare territoriale. Le due Divisioni toscane divengono IX e X, con numerazione progressiva a quella dei Reggimenti di fanteria di linea e Battaglioni bersaglieri del nuovo esercito Esercito sardo.

Con decreto del 4 febbraio 1860 del Regio Governo della Toscana ${ }^{14}$ sono abrogati il Codice penale militare toscano e il Regolamento organico e di procedura dei Tribunali militari toscani del 1856 e sostituiti dalla normativa sabauda con le modifiche e aggiunte conseguenti al lavoro della Commissione che doveva individuare quali interventi erano necessari per renderla coerente con il sistema penale toscano, ostile a tortura e pena di morte

Il 22 marzo a seguito dell'annessione delle Province della Toscana queste divengono parte integrante dello Stato sabaudo (r.d. 22 marzo 1860, n. 4014).

Il r.d. del 18 agosto 1861 n .204 conferma le due divisioni territoriali toscane di Firenze e Livorno come sedi di Tribunali militari territoriali ${ }^{15}$.

Il r.d. 18 febbraio 1864, n. 1676 stabilisce, invece, l'accorpamento di alcuni Tribunali militari territoriali, così a partire dal 10 marzo cessa l'attività di quello di Livorno che confluisce con tutta la sua documentazione nel Tribunale militare territoriale di Firenze.

Con r.d. 28 novembre 1869, n. 5378, il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il re di Sardegna del 1859 fu sostituito dal Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia che riproduceva interamente il precedente (coordinato con il Codice militare marittimo del 1826) ed entrò in vigore a partire dal 15 febbraio $1870^{16}$.

Dalla loro istituzione sino al 1915 i Tribunali militari territoriali furono retti dalle medesime disposizioni. Solo con la Grande Guerra si rese necessario potenziarli. Furono istituiti Tribunali di guerra in zona territoriale, Tribunali di corpo d'armata mobilitato, Tribunali d'armata, Tribunali d'intendenza o di tappa, Tribunali marittimi, Tribunali di piazzaforte, Tribunali all'estero, per un totale di cento
maggio a 31 dicembre 1859, Firenze, Stamperia Reale, 1860, che attribuisce al ministro della guerra Cadorna, l'autorità di porre in atto le necessarie disposizioni per l'assimilazione dell'Amministrazione militare toscana a quella del Regno sardo. Si veda inoltre la Circolare ai sigg. Comandanti dei corpi, depositi, istituti e dicasteri militari, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione militare del ministro della guerra Cadorna, del 28 dicembre 1859, n. CCCLXV, in Atti del Regio Governo della Toscana da 11 maggio a 31 dicembre 1859, Firenze, Stamperia reale, 1860.
${ }^{13}$ Decreto del Regio Governo di Toscana 30 dicembre 1859, n. CCCLXXIII, in Atti del Regio Governo della Toscana da 11 maggio a 31 dicembre 1859, Firenze, Stamperia reale, 1860.
${ }^{14}$ Decreto del Regio Governo di Toscana 4 febbraio 1860, n. LXXX, in Atti del Regio Governo della Toscana dal I gennaio al 25 marzo 1860, Firenze, Stamperia reale, 1860.
${ }^{15}$ Il r.d. 9 giugno 1861 («Gazzetta ufficiale» 13 giugno 1861, n. 143) suddivide il territorio dello Stato in compartimenti e ne definisce struttura e compiti: a Firenze ha sede il $5^{\circ}$ Gran Comando che abbraccia le Divisioni militari territoriali di Firenze (Firenze, Lucca, Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato) e Livorno (Livorno, Castelnovo Garfagnana, Massa e Carrara, Piombino, Pisa, Portoferraio, Viareggio e Volterra) e le due Sottodivisioni di Siena (Siena, Arezzo, Grosseto, Montepulciano e Orbetello) e Perugia (Perugia, Foligno, Orvieto, Rieti, Spoleto e Terni).
${ }^{16}$ Con, in realtà, 23 articoli aggiuntivi e poche variazioni del testo.
unità. Dopo la guerra si ritornò alla situazione precedente.
Gli archivi dei Tribunali militari di guerra, al momento della loro soppressione, confluiscono nella Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare e da questo vengono versati all'Archivio centrale dello Stato ${ }^{17}$.

Il Tribunale militare territoriale di Firenze cessò la propria attività a seguito del r.d. 1. 26 gennaio 1931, n. 122 («Gazzetta ufficiale» 23 febbraio 1931, n. 44), che assegnò la giurisdizione sulle Divisioni militari di Firenze e Livorno al Tribunale militare di Roma ${ }^{18}$. Questo assorbì tutta la documentazione precedente, non ancora versata all'Archivio di Stato di Firenze (la tranche 1911-1931), per la propria attività; mantenne tale giurisdizione fino al 1941.

In seguito, dal 1941 al 1943, la giurisdizione sulle Divisioni militari di Firenze e Livorno passa al Tribunale militare di Bologna (r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, pubblicato in «Gazzetta ufficiale» 27 settembre 1941, n. 229).

Ai primi del 1943, con r.d. 2 febbraio 1943, n. 146 («Gazzetta ufficiale» 5 aprile 1943, n. 78, parte I, p. 1206), il Tribunale militare di Firenze fu nuovamente reintrodotto, con il compito di operare per tutto il periodo della durata della guerra e per i sei mesi successivi. Poco dopo, il $1^{\circ}$ giugno 1943 , riprende infatti a funzionare come Tribunale militare territoriale di guerra e la sua giurisdizione, molto ampliata, si estende alle province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Perugia.

Rimane attivo, anche dopo il 18 settembre 1943, con l'avvento della Repubblica sociale italiana, con la denominazione di Tribunale militare regionale di guerra di Firenze, fino al 29 aprile 1945.

Il decreto ministeriale 9 ottobre 1943 attribuisce ai tribunali militari, oltre ai reati militari, la cognizione dei seguenti reati: soccorso ai prigionieri di guerra evasi; contatti con prigionieri di guerra o internati civili sotto la vigilanza delle forze armate; diffusione a mezzo stampa di materiale di propaganda contro le forze armate; partecipazione a riunioni di carattere politico non autorizzate; detenzione non autorizzata di apparecchi radiotrasmittenti; istruzione di radiotelegrafisti e tecnici della radio; saccheggio in territorio sgombrato dalle forze armate; abbandono del servizio di lavoro; mancata notifica di domicilio o di limitazione di soggiorno; accensione di fuochi all'aperto durante le ore di oscuramento; scatto di fotografie all'aperto non autorizzato. Il medesimo decreto stabilisce inoltre, per tali casi, le pene da infliggere ${ }^{19}$.

Il decreto interministeriale 23 marzo 1944, n. 268 stabilisce che è istituita una Sezione autonoma del Tribunale di Firenze, con sede a La Spezia, con giurisdizione

[^2]sulle province di La Spezia, Pisa, Massa, Lucca e Livorno. Questa ha inoltre competenza sui reati commessi dagli appartenenti alla Marina nel territorio della Toscana, dell'Umbria e delle Marche.

Il decreto interministeriale 27 marzo 1944, n. 331, stacca la competenza su Marche e Umbria da Firenze e stabilisce che presso il Comando militare regionale delle Marche sia istituito un Tribunale militare regionale con sede a Macerata e con giurisdizione sulle province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Macerata.

Il Tribunale militare di Firenze continuò ad esistere dopo la Liberazione come Tribunale militare territoriale di Firenze ${ }^{20}$ e svolse la propria attività fino al 1964, quando fu soppresso e la sua giurisdizione passò al Tribunale militare territoriale di La Spezia ${ }^{21}$.

L'archivio. - I Tribunali militari di Firenze e Livorno iniziano la propria attività autonomamente nel 1860. Nel 1864, al momento dell'accorpamento di quello di Livorno con quello di Firenze, la documentazione prodotta dal primo dal 1860 al 1864 passa a quest'ultimo.

L'archivio del Tribunale militare territoriale di Firenze (1860-1910), con annesso quello del soppresso Tribunale militare territoriale di Livorno, fu versato all'Archivio di Stato di Firenze nel luglio del 1921 per la parte di documentazione anteriore al decennio in corso.

Le carte pervenute furono sommariamente riordinate da Armando Sapori ${ }^{22}$ e da lui descritte in un primo inventario sommario, completato nel gennaio 1923, genericamente titolato Tribunale militare territoriale di Livorno e Firenze (n. 633 bis); si tratta di un primo lavoro che descrive succintamente le buste e i registri con la sola indicazione dell'anno e con gli estremi dei fascicoli.

La scelta fatta dal Sapori di inserire nello stesso inventario prima la documentazione di Livorno, poi, di seguito, quella di Firenze, con una numerazione consecutiva, può generare l'errore che sia un solo istituto produttore di tutte le carte invece che due ben separati e indipendenti.

La documentazione dei due Tribunali era similmente suddivisa in filze di processi, filze di verbali d'udienza, registri di sentenze del tribunale, registri di sentenze della commissione d'inchiesta, registri generali (dei giudicati e delle esecuzioni, delle procedure penali, delle spese di giustizia, dei mancanti alla chiamata) e rubriche dei registri generali.

Il Tribunale militare di Firenze continuò la propria attività senza interruzioni fino al 1931, anno in cui venne soppresso e la sua giurisdizione passò a quello di Roma fino al 1941. La documentazione dei processi e delle sentenze, relative alla Toscana, degli anni 1931-1941 si trova quindi all'interno della documentazione prodotta dal Tribunale di Roma.

Quella successiva, degli anni 1941-1943, si trova all'interno della documen-

[^3]tazione prodotta dal Tribunale di Bologna.
Il $1^{\circ}$ giugno 1943 riprende a funzionare come Tribunale militare di guerra e la sua documentazione riguarda le province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Perugia.

Dal 18 settembre 1943 al 25 aprile 1945, nel periodo della Repubblica sociale, è attivo come Tribunale militare regionale di guerra di Firenze.

Le carte prodotte negli anni 1943-1944 furono quasi completamente distrutte per i noti eventi bellici e di tutta questa preziosa documentazione poco è rimasto. Alcuni fascicoli rinvenuti dopo che riprese a funzionare il Tribunale militare territoriale di Firenze nel 1945 furono presi in carico nei registri generali delle procedure (1945-1964).

Dopo la Liberazione, continuò l'attività come Tribunale militare territoriale di Firenze fino alla definitiva soppressione nel febbraio 1964.

Tutta la documentazione degli anni 1945-1964 al momento del passaggio di competenze a La Spezia fu in parte trasferita al Tribunale militare di quella città per la prosecuzione dell'attività giurisdizionale (sentenze e registri di espiata pena) e per il rimanente (fascicoli dei processi e registri generali, assieme anche ai registri generali del Tribunale attivo a Firenze durante la Repubblica sociale italiana) fu versata nell'ottobre 1964 all'Archivio di Stato di Firenze.

Con l'alluvione del novembre 1966, la documentazione del Tribunale militare territoriale, sia quella del 1860-1910 sia quella 1945-1964, subì pesanti danni ma è stata in gran parte recuperata, identificata e riordinata, tranne i verbali d'udienza, i registri generali e le relative rubriche che hanno subito gravi perdite.

Nel corso degli anni '90 un secondo e grosso intervento di riordinamento, inventariazione dell'archivio e condizionamento delle carte, fu attuato da Claudio Lamioni assieme al gruppo che lavorava all'epoca nel settore postunitario (Giulio Capecchi, Paola Peruzzi ed Elena Missori). Lavoro minuzioso nell'intervento sul materiale più colpito dall'alluvione, reso difficoltoso dalla mancanza di strumenti descrittivi analitici; lavoro altresì prezioso anche per la compilazione di un inventario analitico, purtroppo rimasto incompiuto, corredato da indici alfabetici degli imputati e delle imputazioni.

La documentazione dal 1910 fino al 1931 fu portata presso il Tribunale militare di Roma, divenuto in quell' anno competente sulla Toscana, e da questo è stata conservata fino al 2012, anno in cui sono iniziate, nel mese di dicembre le operazioni di versamento all'Archivio di Stato di Firenze, attualmente ancora in corso.

Al momento è stata versata la documentazione relativa ai soli fascicoli processuali per gli anni 1911-1923 e mancano ancora quelli dei processi dal 1924 al 1931 e le serie delle sentenze con i registri generali e le rispettive rubriche dal 1911 al 1931, oltre a tutti i registri dell'archivio del Tribunale territoriale di Firenze 19451964, quelli che alla soppressione andarono al Tribunale militare di La Spezia.

Finalmente quando il versamento sarà completato, avremo, raccolta nello stesso istituto, tutta la documentazione sopravvissuta prodotta dal Tribunale militare di Firenze, sia quella che, senza soluzione di continuità, copre l'arco temporale dal 1860 al 1931, sia la successiva dal 1943 al 1964.

Purtroppo la documentazione giunta è estremamente bisognosa di un intervento massiccio di pulizia, per alcune tranches anche di trattamento contro le
muffe, di rifascicolazione e riordino, ma attualmente non si dispone delle risorse economiche necessarie per affrontare un intervento così vasto e oneroso e il personale dell'Archivio, sia quello del laboratorio di restauro che del settore postunitario, è troppo ridotto per ipotizzare un lavoro solo interno.

Forse vista la rilevanza del materiale per la storia della prima guerra mondiale, in occasione del centenario, potrebbe essere ipotizzabile un coinvolgimento di altri enti, di altri ministeri, di fondazioni interessati.

## Paola Conti

Archivio di Stato di Firenze

## Appendice

Tribunale militare di Firenze. Fascicoli processuali versati in Archivio di Stato

1911: fascc. 490, dal 00401 al 00890
1912: fascc. 520, dal 00891 al 01410
1913: fascc. 396, dal 01411 al 01806
1914: fascc. 545, dal 01807 al 02350
1915: fascc. 790, dal 02351 al 03140
1916: fascc. 1.320, dal 03141 al 04460
1917: fascc. 2.8190 dal 4461 al 07280
1918: fascc. 5.410 , dal 07281 al 12690
1919: fascc. 6.910, dal 12691 al 19600
1920: fascc. 3.190, dal 19601 al 22790
1921: fascc. 5.091, dal 22791 al 27881
1922: fascc. 2.445, dal 27926 al 30370
1923: fascc. 3.326, dal 30371 al 33696
is Qiossaminiva nole abiers alcuriv tocelis 2lay
noted suraviglion ton tiatanum the it tauth thet
Li cravo formate do Kauk fuicoli Lessei div menio e
suclor fecurate da nierole etriostuci, quindi is thetso

sus ste le secde delle seantos fathe strisv, aus silici as
riverse five al Fallour crevo tima he curtinutis biil
corto. - Alriomo chisto al qiosounurie se all webe
ridel laloratorio do nei isturnicualo a weste outo quat

peove strus.
rexpo yeso. . .

sole dohe le swothe insisteirev, aroturedo che thetre
in savelle seopurto fini sol roupforev elve di froute as
Paloratoris at mi tofra nicra nue suagarkino ser
is lavoranans alenure dennes.
Pecatici solia altians thiovalo anatho denne le
qudi navo int euts sen moovintile hariumsa ad is


towti horthelthis is nowe
Thelic lereettivi di unais erano trovervinuti doi
rifuidi dee nengono a nisultano velle lavonarione
del ewcio 2 dells fulle, vifuiti she tulti $i$ ralychai
in querale she funsono her frinati actano wel

vannumi reme dichiano ulla sua defosizio
un aii viita (allegato of 1) fami alla toi ita


Verbale di ispezione redatto dalla Legione territoriale dei Carabinieri di Firenze a seguito di denuncia contro la Ditta Luporini e compagni per frode su forniture di scarpe per l'esercito realizzate con materiale scadente (cartone e ritagli di cuoio tenuti assieme con bullette e colla). Ritagli di cuoio, sopratacco e bullette con la busta che li conteneva, allegati al fascicolo processuale. Il Tribunale militare si pronunciò con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, 7 luglio 1916 (Archivio di Stato di Firenze, Tribunale militare di Firenze, Fascicoli processuali, b. 58 bis, 1916, fasc. 4248).


Passaporto rilasciato dal Governo italiano nel 1910 a Leone Dami, classe 1882, emigrato per lavoro in America del Nord e verbale di interrogatorio avvenuto presso il Distretto militare di Pistoia nel 1919. Dami fu accusato di diserzione per mancata risposta alla chiamata per mobilitazione. L'imputato aveva ricevuto dal Consolato italiano la dispensa dal presentarsi ed era stato inviato a lavorare in una miniera americana di carbon fossile. Il procedimento si concluse nel settembre 1919, dopo tutti gli accertamenti del caso, con la richiesta di non luogo a procedere (Archivio di Stato di Firenze, Tribunale militare di Firenze, Fascicoli processuali, b. 288, 1919, fasc. 17710).


Copia conforme della sentenza di non luogo a procedere per inesistenza del reato, del Tribunale militare di Firenze con la descrizione dei fatti avvenuti all'indomani della rotta di Caporetto. L'accusa era di diserzione con passaggio al nemico di 257 appartenenti al $7^{\circ} \mathrm{Reg}$ gimento Alpini di Belluno. Durante la ritirata dell'ottobre 1917, le compagnie di reclute classe 1899 del $7^{\circ}$ Alpini, per esigenze belliche, furono raccolte in un battaglione e, pur non ancora istruite, inviate a presidiare la linea sulla dorsale del Colle Moi - Colle Visentin, a difesa della conca di Belluno. Durante la precipitosa ritirata tra il 9 e il 10 novembre, molti soldati rimasero indietro impossibilitati a ricongiungersi col rimanente esercito anche perché il 9 novembre furono fatti saltare i ponti sul Piave. Dispersi o catturati, furono accusati di diserzione. Il processo che si svolse nel Tribunale militare vide il proscioglimento, il 16 ottobre 1926, di 34 imputati (Archivio di Stato di Firenze, Tribunale militare di Firenze, Fascicoli processuali, b. 396 bis, 1921, fasc. 24052).


[^0]:    ${ }^{1}$ Decreto del Governo provvisorio di Toscana $1^{\circ}$ maggio 1859, n. XXXIII, in Atti del Governo provvisorio toscano dal 27 aprile all'11 maggio 1859, Firenze, Stamperia governativa, 1859. Decreto granducale 9 marzo 1856, n. XXXI e Decreto granducale 12 agosto 1856, n. LXXI, in Leggi e Bandi di S.A.I. e R. dal $1^{\circ}$ gennaio a tutto dicembre 1856, Firenze, Stamperia granducale, 1856.
    ${ }^{2}$ Memorandum del Governo provvisorio di Toscana 2 maggio 1859, n. XXXIX, in Atti del Governo provvisorio toscano dal 27 aprile all'11 maggio 1859, Firenze, Stamperia governativa, 1859, in cui si da conto della creazione del Governo provvisorio e si preannuncia l'arrivo del Commissario straordinario inviato dal Governo piemontese cui verrà affidato il reggimento della Toscana. Per il passaggio di poteri al Commissario straordinario si veda anche il proclama del Governo provvisorio 11 maggio 1859, n. LXII, Firenze, Stamperia governativa, 1859, e il proclama del Commissario straordinario Carlo Bon Compagni 11 maggio 1859, n. I, in Atti del Regio Governo della Toscana da 11 maggio a 31 dicembre 1859, Firenze, Stamperia reale, 1860.
    ${ }^{3}$ Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, Stamperia reale, 1859.
    ${ }^{4}$ Ibid., Parte II, Libro I, art. 394 sgg.

[^1]:    ${ }^{5}$ Ibid., Parte II, Libro I, art. 274 sgg.
    ${ }^{6}$ Ibid., Parte II, Libro I, art. 296 sgg., 322 sgg., 507 sgg.
    ${ }^{7}$ Ibid., Parte II, Libro I, art. 302 sgg.
    ${ }^{8}$ Ibid., Parte II, Libro II, art. 515 sgg.
    ${ }^{9}$ Ibid., Parte II, Libro II, art. 534 sgg.
    ${ }^{10}$ Ibid., Parte II, Libro II, art. 519.
    ${ }^{11}$ Ibid., Parte II, Libro II, art. 520 sgg .
    ${ }^{12}$ Cfr. «Monitore Toscano», n. 308 del 10 dicembre 1859. Si veda anche il decreto del Regio Governo di Toscana 14 dicembre 1859, n. CCCXXXIX, in Atti del Regio Governo della Toscana da 11

[^2]:    ${ }^{17}$ ACS, Tribunale di guerra della $5^{a}$ Armata - Firenze, 1942-1943, Fascicoli processuali, bb. 18; Sentenze, un registro.
    ${ }^{18}$ Cfr. anche d.m. 14 giugno 1931, n. 306, «Ordinamento del R. Esercito», che stabilisce la soppressione del Tribunale militare dei corpi d'armata di Firenze e il passaggio delle sue competenze al Tribunale militare di Roma.
    ${ }^{19}$ Il d.1. 14 giugno 1944, n 393 riformula gli elementi costitutivi del reato di diserzione in tempo di guerra e prevede come pena la fucilazione al petto; stabilisce che i Tribunali militari regionali giudicano i reati di diserzione in tempo di guerra osservando le norme dei Tribunali militari straordinari di guerra anche per quanto attiene alla non impugnabilità dei giudicati.

[^3]:    ${ }^{20}$ D. 1. lgt. 21 marzo 1946, n. 144.
    ${ }^{21}$ D.p.r. 14 febbraio 1964, n. 199.
    ${ }^{22}$ Storico dell'economia, (Siena 1892 - Milano 1976), laureatosi in legge, nel 1921 entrò nell'Archivio di Stato di Firenze, dove lavorò finché nel 1932 divenne professore di Storia economica all’Università di Ferrara.

